



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Massimo GARAVAGLIA e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2012

Disposizioni di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio
e per l’autonomia finanziaria degli enti territoriali ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce le norme necessarie per l'attuazione di quanto è stato disposto con l'approvazione della legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1, che ha modificato l'articolo 81 della Costituzione.

In particolare, la modifica all'articolo 81 consente di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio delle pubbliche amministrazioni tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, più o meno avverse.

La necessità di introdurre nuove regole di bilancio deriva dai recenti impegni che il Paese è tenuto a rispettare nell'ambito delle decisioni assunte dai Paesi dell'Unione europea (UE) in merito alla sottoscrizione del patto *Euro Plus*, siglato nel marzo 2011 dai Capi di Stato e di governo europei e alla successiva adozione del «*fiscal compact*».

In particolare, il cospicuo ammontare del debito pubblico italiano impone un rafforzamento dei controlli sulla spesa pubblica e l'adozione di un maggior coordinamento fra le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, affinché si intraprenda un percorso di riduzione annuale incisiva del debito.

L'articolato del presente disegno di legge si svolge secondo i contenuti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 aprile 2012, n. 1, richiamato nell'articolo 1.

In particolare, l'articolo 3 introduce il «*Principio dell'equilibrio dei bilanci*», che deve essere conseguito dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione e deve corrispondere all'obiettivo di medio termine. I commi 3 e 4 demandano ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio l'individuazione, per ciascuna annualità del periodo di

programmazione, degli obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine.

Nei citati documenti devono essere indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

Il comma 5 individua gli scostamenti ammissibili, affinché si consideri realizzato l'equilibrio di bilancio.

L'articolo 4 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche debbano concorrere alla sostenibilità del debito pubblico. Gli obiettivi di riduzione sono assunti nei documenti di programmazione finanziari e di bilancio, in coerenza con quanto disposto dalla UE.

L'articolo 5 reca le norme per assicurare il controllo sul tasso di crescita della spesa pubblica delle amministrazioni pubbliche, necessariamente tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Unione europea.

Come previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, con l'articolo 6 si introduce la possibilità di autorizzare scostamenti dall'obiettivo strutturale programmato in presenza di eventi straordinari, incluse le calamità naturali e i gravi momenti di recessione economica.

Gli articoli 7 e 8 introducono le norme per il monitoraggio ed il controllo degli scostamenti.

I Capi IV e V comprendono gli articoli riferiti agli obblighi di equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali.

In particolare, si evidenzia l'opportunità di valutare lo stato di «equilibrio» dei bilanci dei suddetti enti, facendo riferimento alle sole entrate proprie, dunque rafforzando la capacità dei suddetti enti di risanare i propri bilanci, prescindendo dall'apporto, sia ordi-

nario che straordinario, dei trasferimenti erariali ordinari, ovvero «*una tantum*».

Gli articoli del Capo VI introducono modifiche alla disciplina sulla legge di contabilità del bilancio dello Stato, al fine di rafforzare i meccanismi di previsione e di controllo.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di un nuovo organo indipendente, nominato «*Ufficio parlamentare di bilancio*», da istituire presso le Camere, a cui si demanda la funzione di analizzare e verificare gli andamenti di finanza pubblica e controllare il rispetto di tutte le regole di bilancio

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge.

2. Ai sensi della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la presente legge può essere modificata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per «amministrazioni pubbliche», «conto consolidato», «saldo del conto consolidato», «saldo strutturale», «obiettivo di medio termine», «fase favorevole del ciclo economico», si intendono le analoghe definizioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1 e l'obiettivo di medio termine sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

CAPO II

EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 3.

(Principio dell'equilibrio dei bilanci).

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano l'equilibrio dei bilanci al sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.

3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo

percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Art. 4.

(Sostenibilità del debito pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, gli obiettivi di cui al comma 2 tengono conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, non è consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

Art. 5.

(Regola sulla spesa delle amministrazioni pubbliche)

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali artico-

lato per sotto settori della spesa delle amministrazioni pubbliche.

3. In attuazione di quanto disposto dal comma 2, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo della spesa del bilancio dello Stato, in termini di cassa e di competenza, inclusi i trasferimenti alle altre amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

4. Al fine di assicurare il rispetto del livello massimo della spesa di cui al comma 2, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i propri bilanci nel rispetto di limiti annuali delle spese nominali, definiti per un arco di tempo pluriennale. Resta ferma la facoltà degli enti di cui al presente comma di superare i predetti limiti ricorrendo a misure discrezionali sul lato dell'entrata da indicare nei rispettivi strumenti di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, effettua il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa di cui ai commi 2 e 3. Il Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento.

Art. 6.

(Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuarsi in coerenza con

l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, nel rispetto dell'ordinamento europeo, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2 è autorizzato, in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il piano di rientro prevede in ogni caso una correzione annuale dello scostamento in termini strutturali rispetto all'obiettivo programmatico non inferiore a quanto previsto dagli obblighi internazionali.

4. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

5. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ri-

correre all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

CAPO III

MECCANISMO DI CORREZIONE

Art. 7.

(Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce in merito alle Camere.

Art. 8.

(Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo programmatico strutturale)

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore a quanto indicato dagli accordi internazionali, ad esclusione degli scostamenti che rientrano nell'applicazione dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere

dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

CAPO IV

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 9.

(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali, con esclusione dei trasferimenti erariali, e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza di spesa e di cassa, tra le entrate correnti proprie e le spese correnti, incluse le

quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Sono in ogni caso considerati in equilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa dovuto alla presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formatisi nell'esercizio in corrispondenza ad altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

3. L'equilibrio contabile verificato in presenza delle condizioni di cui al comma 2, è certificato dall'organismo di revisione e forma oggetto di specifica deliberazione da parte dei consigli degli enti. All'esito del rilascio della certificazione non si applicano i controlli previsti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere *a*) e *b*), l'ente medesimo adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il quinquennio successivo.

5. Eventuali saldi positivi sono prioritariamente destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. I risultati positivi di amministrazione possono essere destinati al finanziamento degli investimenti, secondo le modalità previste dall'articolo 10.

Art. 10.

(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, nell'osservanza dei vincoli e delle condizioni previsti dalla legislazione vigente e dal presente articolo.

2. È fatto divieto, per i medesimi enti di cui al comma 1, di stipulare contratti deri-

vati, di assicurazione e di investimento, che non siano direttamente correlati ai vincoli di destinazione di cui al comma 1 medesimo. È in ogni caso vietata la stipula di contratti con operatori finanziari che non abbiano filiali sul territorio nazionale, ed è nulla qualsiasi clausola concernente l'attribuzione della competenza, in tema di risoluzione delle eventuali controversie, in capo ad organi giurisdizionali di altri Stati.

3. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente alla adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 3 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, o tra più regioni con intese adottate ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti considerati da tali intese, comprese le medesime regioni, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

5. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 4,

primo periodo, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione. Il disavanzo complessivo reso necessario dal mancato rispetto dell'equilibrio nell'anno precedente è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 9, comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico.

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi

dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Art. 12.

(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico)

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

CAPO V

EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI

Art. 13.

(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali)

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di ren-

dicono, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali proprie e le spese finali.

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.

CAPO VI

BILANCIO DELLO STATO

Art. 14.

*(Principio dell'equilibrio
del bilancio dello Stato)*

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato è assicurato dall'individuazione, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, per ciascuna annualità, di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, i nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo.

Art. 15.

(Contenuto della legge di bilancio)

1. Il disegno di legge di bilancio reca le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici in cui si articola la manovra triennale di finanza pubblica e costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato. Il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due sezioni.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Essa inoltre può contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Sono escluse norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, e interventi di natura microlocalistica o microsettoriale. In particolare, la prima sezione può contenere:

a) il rifinanziamento e il definanziamento delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa vigenti;

b) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

d) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, le corre-

zioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione, nonché la proroga delle disposizioni concernenti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio e di altre agevolazioni fiscali con effetti diretti ed indiretti sul bilancio statale;

e) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di cui alla lettera *a)*;

f) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

g) norme volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le altre amministrazioni pubbliche anche al fine di assicurare il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene la previsione formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge. Essa, nel rispetto del saldo netto da finanziare di cui al comma 2, contiene inoltre:

a) gli importi dei fondi di riserva, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio, nonché quelli relativi alle leggi di spesa di natura permanente riguardanti il funzionamento di enti e organismi pubblici;

b) la rimodulazione, anche temporale, delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente. In apposito allegato viene data evidenza delle variazioni disposte per le spese autorizzate da espressa previsione legislativa;

c) le regolazioni meramente quantitative rinviate dalla legislazione vigente alla legge di stabilità. Il richiamo alla legge di stabilità

previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla legge di bilancio;

d) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Con apposito articolo è annualmente stabilito, sulla base delle modalità indicate nella legge di contabilità, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

5. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Sono approvati con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, nell'ordine, lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno stato di previsione della spesa e i totali generali della spesa, nonché il quadro generale riassuntivo.

6. Le entrate sono ripartite in titoli, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite dalle tipologie e dai programmi. L'articolazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa è disciplinata dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.

7. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti della manovra annuale disposta nell'ambito della ses-

sione di bilancio, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

8. Le disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio possono comportare, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti dalle disposizioni della medesima sezione. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente, possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla prima sezione del medesimo disegno di legge, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

9. Le modifiche normative contenute nella prima sezione sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

10. Il disegno di legge di assestamento è redatto secondo il criterio della legislazione vigente. Con esso possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a unità di voto diverse. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti

menti di conto capitale per finanziare spese correnti.

CAPO VII

ORGANISMO INDIPENDENTE

Art. 16.

(Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio.

2. L'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da cinque membri, di cui uno con l'incarico di Presidente, eletti da ciascun ramo del Parlamento con voto limitato ad uno tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica.

3. Il Presidente dell'Ufficio è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentito il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica.

4. I membri dell'Ufficio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi na-

tura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. I membri dell'Ufficio, prima della scadenza naturale del mandato, possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di finanza pubblica dei due rami del Parlamento adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti sentito il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati adottano intese volte a disciplinare gli aspetti organizzativi, ivi inclusi quelli di carattere finanziario, ai fini del funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1.

7. La dotazione di personale dell'Ufficio deve risultare adeguata alle funzioni da svolgere. La selezione delle unità di personale avviene a seguito di concorso pubblico, sulla base di criteri di merito e di competenza nelle attività dell'Ufficio, fatta eccezione per il personale eventualmente assegnato all'Ufficio dalle Camere.

Art. 17.

(Funzioni dell'Ufficio)

1. L'Ufficio effettua valutazioni, in assoluta indipendenza di giudizio, in merito:

a) alle previsioni macroeconomiche, anche mediante il confronto con le stime elaborate dai principali istituti nazionali e internazionali;

b) agli andamenti di finanza pubblica, al fine di verificare se siano in linea con gli obiettivi;

c) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e alle analisi sulla sostenibilità della stessa nel lungo periodo;

d) all'attivazione e all'utilizzo del meccanismo correttivo di cui all'articolo 8 e agli scostamenti dagli obiettivi derivanti dal verificarsi degli eventi eccezionali di cui all'articolo 6.

2. L'Ufficio predispone rapporti esclusivamente a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Ufficio può chiedere alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, ivi compresi gli enti di diritto pubblico e gli enti da loro partecipati, nonché a tutte le pubbliche amministrazioni considerate tali a fini di contabilità nazionale, la trasmissione di dati e informazioni, nonché ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. Del pari, è ad esso consentito l'accesso a tutti i sistemi informativi e alle banche dati, gestiti dalle amministrazioni di cui al primo periodo, indispensabili all'espletamento dei propri compiti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Disposizioni finali)

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;
- b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, la parola: «c)» è soppressa;
- c) l'articolo 11 è abrogato;
- d) all'articolo 21, il comma 1 è abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole da: «è integrato» fino a: «Esso» sono soppresse;

f) all'articolo 23, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i richiami alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, contenuti in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Capo IV e dell'articolo 15 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.